CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

Regolamento di arbitrato amministrato della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest

Approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 25/07/2023

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Applicazione del regolamento
Art. 2 - Norme applicabili al procedimento
Art. 3 – Norme applicabili al merito della controversia
Art. 4 – Sede dell'arbitrato
Art. 5 – Lingua dell'arbitrato
Art. 6 – Deposito e trasmissione degli atti
Art. 7 – Termini
TITOLO II - INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA
Art. 8 – Domanda di arbitrato
Art. 9 – Memoria di risposta
Art.10 – Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi
TITOLO III - IL TRIBUNALE ARBITRALE
Art. 11 – Numero degli arbitri
Art. 12 – Nomina degli arbitri
Art. 13 – Nomina degli arbitri negli arbitrati con pluralità di parti
Art. 14 – Controversie connesse
Art. 15 – Incompatibilità
Art. 16 – Accettazione degli arbitri
Art. 17 – Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri
Art. 18 – Ricusazione degli arbitri
Art. 19 – Sostituzione degli arbitri
TITOLO IV - IL PROCEDIMENTO
Art. 20 – Costituzione del Tribunale arbitrale
Art. 21 – Poteri del Tribunale arbitrale
Art. 22 – Ordinanze del Tribunale arbitrale
Art. 23 – Udienze
Art. 24 – Istruzione probatoria
Art. 25 – Consulenza tecnica
Art. 26 – Domande nuove
Art. 27 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo
Art. 28 – Precisazione delle conclusioni
Art. 29 – Transazione e rinuncia agli atti
TITOLO V - IL LODO
Art. 30 – Deliberazione del lodo
Art. 31 – Forma e contenuto del lodo
Art. 32 – Deposito e comunicazione del lodo
Art. 33 – Termini per il deposito del lodo definitivo
Art. 34 – Lodo parziale e lodo non definitivo
Art. 35 – Correzione del lodo
TITOLO VI - LE SPESE DELLA PROCEDURA
Art. 37 – Spese del procedimento
Art. 38 – Versamenti anticipati e finali
Art. 39 – Mancato pagamento del fondo iniziale

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40 – Conservazione degli atti
Art. 41 – Riservatezza
Art. 42 – Modifiche al Regolamento
Art. 43 – Imposta di bollo
Art. 44 – Allegati (Codice Deontologico e Tariffario)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Applicazione del regolamento

1. La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale.

2. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione Arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento Arbitrale.

3. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante le parti

4. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art. 8; se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

Art. 2 -Norme applicabili al procedimento

1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.

2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.

3. È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Art. 3 – Norme applicabili al merito della controversia

1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.

4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

Art. 4 - Sede dell'arbitrato

1. La sede dell'arbitrato coincide con la sede legale della Camera di Commercio quando la convenzione arbitrale è stata stipulata sul territorio ricompreso nella competenza territoriale dell'Ente Toscana Nord Ovest. Le contestazioni sulla sede dell'arbitrato sono rimesse al Tribunale Arbitrale il quale provvede sul punto.

2. Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle parti e della Segreteria, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

Art. 5 - Lingua dell'arbitrato

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.

3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

Art. 6 - Modalità di trasmissione degli atti e delle comunicazioni

1. Le parti depositano gli atti e i documenti presso la Segreteria tramite Posta Elettronica Certificata. Gli atti depositati debbono essere sottoscritti digitalmente dalla parte o dal difensore munito di procura.

2. Le comunicazioni della Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo, in genere sono eseguite mediante Posta Elettronica Certificata.

3. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso, purché avvenga la consegna, anche in data successiva.

4. Durante la pendenza del procedimento, le parti si scambiano reciprocamente i propri atti via pec.

5. La trasmissione di atti e documenti ad opera delle parti è contestualmente indirizzata al Tribunale Arbitrale e alla Segreteria a mezzo pec.

6. Gli atti utili ai fini del procedimento sono solamente quelli depositati presso la Segreteria dell'Ente a mezzo Pec.

Art. 7 – Termini

1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è prevista dal Regolamento o stabilita espressamente dal provvedimento che li fissa.

2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.

3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4. I termini previsti dal Regolamento o dalla legge per gli adempimenti da effettuarsi a cura della Segreteria sono sempre ordinatori.

5. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto, compresi.

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Art. 8 - Domanda di arbitrato

1. La domanda di arbitrato e i documenti allegati sono notificati direttamente dall'attore al convenuto o ai convenuti a mezzo Posta Elettronica Certificata oppure, solo per i soggetti sprovvisti di pec, alla notificazione secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.

L'originale di tutti i documenti notificati, o la copia conforme degli stessi, deve essere trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata alla Segreteria entro il successivo termine di 15 giorni dal perfezionamento della notifica.

2. La litispendenza è determinata dalla notifica dell'atto introduttivo.

3. La domanda è sottoscritta digitalmente dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

a. il nome (o denominazione o ragione sociale) e l'elezione di domicilio delle parti, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini della comunicazione degli atti del procedimento;

b. la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;

c. la nomina dell'arbitro e la sua dichiarazione di indipendenza e di accettazione della nomina e del Regolamento di Arbitrato ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 7;

d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;

e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;

f. la procura conferita al difensore, se questo è nominato, con dichiarazione di conformità all'originale;

g. la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato.

4. La mancata allegazione della dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 3, può essere sanata dalla parte entro dieci giorni dalla trasmissione della domanda introduttiva alla Segreteria, decorsi inutilmente i quali la nomina decade e l'arbitro è nominato direttamente dal Consiglio della Camera Arbitrale.

5. Nell'ipotesi prevista dall'art. 838 ter cpc, la parte interessata provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese ed a darne comunicazione alla Segreteria.

Art. 9 - Memoria di risposta

1. Il convenuto trasmette mediante Posta Elettronica Certificata all'Attore ed alla Segreteria la memoria di risposta e i documenti allegati entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato.

2. La memoria di risposta è sottoscritta digitalmente dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

a. l'indicazione del nome (o della denominazione o ragione sociale) e l'elezione di domicilio del convenuto, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini della comunicazione degli atti del procedimento;

b. l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;

c. la nomina dell'arbitro e la sua dichiarazione di indipendenza e di accettazione della nomina e del Regolamento di Arbitrato ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;

d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;

e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;

f. la procura conferita al difensore, se questo è nominato, con dichiarazione di conformità all'originale.

3. La mancata allegazione della dichiarazione di accettazione della nomina dell'arbitro e del Regolamento di Arbitrato, di cui alla lettera c), può essere sanata dalla parte entro dieci giorni dalla trasmissione della memoria alla Segreteria, decorsi inutilmente i quali la nomina decade e l'arbitro è nominato direttamente dal Consiglio della Camera Arbitrale.

4. Nel caso in cui il convenuto non si costituisca nel procedimento l'arbitrato prosegue in sua assenza.

Art. 10 - Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.

2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'Attore trasmette mediante Posta Elettronica Certificata al convenuto ed alla Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta.

3. Nel caso in cui il convenuto intenda chiamare in causa terzi, sempre che ciò sia possibile, tale richiesta deve essere formulata con la memoria di risposta, e in tal caso la memoria di risposta deve essere notificata al terzo chiamato direttamente dal convenuto a mezzo Posta Elettronica Certificata oppure, solo per i soggetti sprovvisti di pec, con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di ufficiale giudiziario. La prova dell'avvenuta notifica al terzo deve essere trasmessa alla Segreteria entro il successivo termine di 15 giorni dal perfezionamento della notifica. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 11 - Numero degli arbitri

1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.

2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.

4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 12 - Nomina degli arbitri

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.

2. Le parti possono nominare come propri arbitri anche i professionisti iscritti presso l'elenco degli arbitri tenuto dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest.

3. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale fra gli iscritti nell'elenco degli arbitri della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest.

4. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale fra gli iscritti nell'elenco degli arbitri della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest.

5. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale ovvero diversamente disposto da norme inderogabili di Legge, il collegio arbitrale è così nominato:

a. un arbitro viene nominato da ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, secondo le modalità di cui all'art. 8, II, lett. C) e 9, II, lett. C); se la parte non vi provvede, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale fra gli iscritti nell'elenco degli arbitri della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest;

b. il Presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.

6. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale può nominare quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza anche non iscritta nell'elenco degli arbitri della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, salva diversa e concorde indicazione delle parti.

7. Quando per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale fra gli iscritti nell'elenco degli arbitri della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest.

Art. 13 - Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralita' di parti

1. Quando le parti siano più di due, il Consiglio Arbitrale - ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato - stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

Art. 14 – Controversie connesse

1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.

2. Qualora uno stesso atto sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale, oppure il Tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

Art. 15 - Incompatibilità

1. Non possono essere nominati arbitri:

a. i membri della Camera Arbitrale;

b. i revisori dei conti della Camera di Commercio;

c. i dipendenti della Camera di Commercio;

d. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone precedentemente indicate.

Art. 16 – Accettazione degli arbitri nominati dal consiglio

1. L'Arbitro nominato dal Consiglio Arbitrale trasmette alla Segreteria e ai procuratori delle parti la propria dichiarazione di indipendenza e di accettazione della nomina e del Regolamento di Arbitrato entro 10 giorni dalla conoscenza della propria nomina, a pena di decadenza.

2. In mancanza, il Consiglio Arbitrale nominerà un nuovo Arbitro secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 17 - Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri

1. Gli arbitri nominati dal Consiglio Arbitrale trasmettono la propria dichiarazione di accettazione ed indipendenza alla Segreteria ed alle parti.

2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

a. qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;

b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;

c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

3. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.

5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

Art. 18 - Ricusazione degli arbitri

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.

4. Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

5. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

Art. 19 - Sostituzione degli arbitri

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

a. l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato, per gravi e giustificati motivi;

b. l'arbitro non è confermato;

c. il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;

d. il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;

e. l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

f. L'arbitro tiene un comportamento ostruzionistico, nella forma dell'inerzia, ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni. In tale ipotesi, il Consiglio Arbitrale effettua un richiamo per iscritto. Se nonostante il richiamo l'arbitro non adempie alle sue funzioni, lo stesso Consiglio provvede alla sua sostituzione, dopo averlo sentito.

g. quando la domanda ovvero la memoria di risposta non contiene la dichiarazione di accettazione dell'arbitro e tale omissione non risulta sanata dalla parte entro 10 giorni dal deposito dell'atto, l'arbitro è direttamente nominato dal Consiglio Arbitrale.

2. La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma precedente, con esclusione della lettera g).

3. Il nuovo arbitro è, di norma, nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 12, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale fra gli iscritti nell'elenco degli arbitri della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest.

4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.

5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento. In questo caso, i termini per il deposito del lodo si interrompono e cominciano a decorrere nuovamente dalla data di conferma del nuovo arbitro.

IL PROCEDIMENTO

Art. 20 - Costituzione del tribunale arbitrale

1. La Segreteria trasmette agli arbitri tramite Posta Elettronica Certificata gli atti introduttivi e i relativi documenti allegati verificati gli adempimenti di cui all'art. 16.

2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale di norma entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria.

3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri a cura della Segreteria. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.

4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 21 - Poteri del tribunale arbitrale

1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia oppure può invitare le parti a svolgere un tentativo di conciliazione. In entrambi i casi, il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per

l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un tempo massimo di 60 giorni, salvo diverso accordo delle parti.

2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia al Tribunale Arbitrale, alla Segreteria e, ove del caso, all'altra parte.

3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.

4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.

5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

Art. 22 – Ordinanze del tribunale arbitrale

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.

2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.

4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.

5. L'ordinanza con la quale il Tribunale Arbitrale solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.

6. Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 23 – Udienze

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.

1 bis. Il Tribunale Arbitrale, anche su richiesta delle parti, può stabilire che lo svolgimento delle udienze avvenga con modalità telematiche.

2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.

3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.

4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.

5. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.

6. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.

Art. 24 – Istruzione probatoria

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.

4. Ove il Tribunale Arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze.

5. L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

Art. 25 - Consulenza tecnica

1. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio. Il Tribunale Arbitrale comunica alla Segreteria, alle parti e al consulente l'ordinanza con la quale dispone la consulenza tecnica di ufficio e fissa l'udienza per il conferimento dell'incarico.

2. Il consulente tecnico d'ufficio ha gli stessi doveri di indipendenza e imparzialità imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri. Le dichiarazioni di indipendenza e di accettazione dell'incarico e del Regolamento vengono rese dal C.T.U. nel corso dell'udienza di conferimento dell'incarico, alla presenza delle parti o dei loro rappresentanti.

3. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria e al Tribunale Arbitrale entro dieci giorni dalla dichiarazione di indipendenza del C.T.U.

4. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti.

5. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.

6. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 26 - Domande nuove

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;

b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.

2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

Art. 27 – Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo.

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

2. La Segreteria trasmette tramite Posta Elettronica Certificata l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non

superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.

3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 9 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri.

4. L'ordinanza con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

Art. 28 – Precisazione delle conclusioni

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.

2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.

3. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.

4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

Art. 29 - Transazione e rinuncia agli atti

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

IL LODO

Art. 30 - Deliberazione del lodo

1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

Art. 31 - Forma e contenuto del lodo

1.Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

a. l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;

b. l'indicazione della convenzione di arbitrato;

c. l'indicazione della natura rituale o irrituale dell'arbitrato, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;

d. l'indicazione della sede dell'arbitrato;

e. l'indicazione delle domande proposte dalle parti;

f. l'esposizione dei motivi della decisione;

g. il dispositivo;

h. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;

i. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.

3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

4. Il Tribunale Arbitrale può richiedere alla Camera Arbitrale l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione limitatamente ai requisiti formali richiesti da questo articolo.

Art. 32 - Deposito e comunicazione del lodo

1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo sottoscritto digitalmente dagli arbitri presso la Segreteria tramite Posta elettronica Certificata.

2. La Segreteria comunica alle parti l'avvenuto deposito del lodo, invitandole a provvedere al saldo delle spese del procedimento.

3. La Segreteria trasmette ad ogni parte il lodo in formato elettronico entro i dieci giorni successivi al saldo delle spese di procedimento. Nei casi in cui non sia possibile la comunicazione via PEC, le parti possono ritirare presso la Segreteria, previo appuntamento, una copia cartacea conforme del lodo.

4. L'Ente Camerale provvederà alla determinazione esatta delle somme di sua spettanza e procederà al pagamento degli onorari di cui all'art. 37 agli ausiliari nonché agli arbitri in ragione di quanto versato dalle parti.

5. Non spetta agli Arbitri né agli ausiliari alcuna azione nei confronti dell'Ente per somme non versate dalle parti.

Art. 33 - Termine per il deposito del lodo definitivo

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.

2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dal Consiglio Arbitrale su richiesta scritta del Presidente del Tribunale Arbitrale o dell'arbitro unico ovvero quando vi sia il consenso scritto delle parti.

3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

Art. 34 - Lodo parziale e lodo non definitivo

1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.

2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale.

5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

Art. 35 – Correzione del lodo

1.Il lodo è soggetto a correzione.

2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

Art. 36 - Valore della controversia

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.

2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.

3. In ogni fase del procedimento la Segreteria può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

Art. 37 - Spese del procedimento

1.Le spese del procedimento arbitrale sostenute dalle parti si compongono delle seguenti voci:

a. onorari della Camera Arbitrale;

b. onorari del Tribunale Arbitrale e rimborsi spese;

c. onorari dei consulenti tecnici di ufficio e rimborsi spese;

2. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono definiti in base al valore della controversia secondo le tariffe allegate al Regolamento, sono liquidati dalla Segreteria e sono dovuti dalle parti anche laddove il procedimento Arbitrale non giunga a definizione per estinzione o per altra causa.

3. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia secondo le tariffe allegate al Regolamento e sono liquidati dal Consiglio Arbitrale prima del deposito del lodo. Il Consiglio Arbitrale nel tenere conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza, può incrementare o ridurre l'entità dell'onorario sino ad un massimo del 30% del relativo scaglione di riferimento.

4. Il Consiglio Arbitrale definisce gli onorari del Tribunale Arbitrale in deroga al tariffario nelle seguenti ipotesi:

a) quando il deposito del lodo è tardivo;

b) quando il procedimento Arbitrale non giunge a definizione per estinzione o per altra causa.

c) quando il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale.

5. Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto delle prestazioni professionali espletate, della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.

In ogni caso, il compenso professionale riconosciuto al Consulente non può superare i 3/5 del compenso individuato dal Tariffario al Tribunale Arbitrale in composizione collegiale indipendentemente dalla circostanza che il procedimento è trattato da un Arbitro unico.

La Camera Arbitrale, in deroga a quanto precede, ha facoltà di incrementare detto compenso sino al 50% in più per remunerare l'attività del Consulente conseguente a questioni di particolare complessità da lui affrontate nell'espletamento dell'incarico.

6. I rimborsi spese degli Arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio sono liquidati dalla Segreteria previa esibizione dei relativi documenti giustificativi, in assenza dei quali si considerano assorbiti dai relativi onorari.

7. Il provvedimento di liquidazione è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.

Art. 38 – Versamenti anticipati e finali

1. Ciascuna parte, entro 30 gg. dal deposito dei propri atti introduttivi, versa alla Camera di Commercio gli Onorari della Camera Arbitrale definiti dalle tariffe allegate al Regolamento.

2. Dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale le parti corrispondono l'intero importo degli onorari dello stesso definiti in base al valore della controversia secondo le tariffe allegate al Regolamento.

3. Fermo restando il vincolo di solidarietà fra le parti, la Segreteria può, in ogni tempo e stato del procedimento, richiedere ulteriori acconti a copertura parziale o anche totale dei costi stimati della procedura arbitrale.

4. Gli importi previsti dal comma secondo possono essere richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero possono essere richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.

5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

6. Qualora una parte non provveda ad uno dei versamenti richiesti, tale versamento può essere effettuato dall'altra parte.

Art. 39 - Mancato pagamento

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte secondo il principio di solidarietà di cui all'art. 814 c.p.c. e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.

2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Conservazione degli atti

1. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria in modalità informatica per almeno dieci anni.

2. Su richiesta della parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa.

Art. 41 – Riservatezza

1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.

2. L'accettazione dell'incarico di arbitro è subordinato all'obbligo di riservatezza su tutte le notizie relative ai procedimenti di cui si è ricevuto incarico. In caso di violazione, l'arbitro incorre nelle seguenti sanzioni:

a) cancellazione dagli elenchi tenuti dalla Camera Arbitrale;

b) segnalazione all'ordine professionale od alle Associazioni di categoria di appartenenza;

c) riduzione degli emolumenti, disposta dalla Camera Arbitrale.

3. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

Art.42 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'assumere l'incarico, l'arbitro e i consulenti tecnici di ufficio accettano il fatto che tutti i dati forniti dalla Segreteria della Camera arbitrale, dalle parti e dai loro difensori in relazione alle procedure di arbitrato sono riservati e che pertanto devono essere trattati, in qualità di titolari autonomi, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, del Codice della Privacy Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs 101/2018 e dal Codice deontologico di cui alla Delibera Garante Privacy del 19 dicembre 2018.

Art. 43 – Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al Regolamento sono approvate dalla Camera di Commercio la quale vi provvede di sua iniziativa, sentito il parere del Consiglio Arbitrale ovvero su proposta del Consiglio Arbitrale medesimo.

2. Le modifiche avranno efficacia dalla data di pubblicazione dall'Albo Camerale.

3. Le modifiche, in ogni caso, non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.

Art. 44 - Imposta di bollo

1. La domanda di arbitrato, la memoria di risposta, l'eventuale domanda riconvenzionale, le memorie presentate dalle parti, le perizie, i verbali del Tribunale Arbitrale, il lodo, sono soggetti all'imposta di bollo, a norma del D.P.R. n. 642/1972.

Art. 45 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento della Camera Arbitrale i seguenti allegati:

- Allegato A) "CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO";
- Allegato B) "TARIFFARIO".

ALLEGATO A - Codice deontologico dell'arbitro

Art. 1 – Accettazione del codice deontologico

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Pisa, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l'incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.

2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

Art. 2 - Arbitro nominato dalla parte

1. L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

Art. 3 – Competenza professionale

1. L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

Art. 4 - Disponibilità

1. L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

Art. 5 – Imparzialità

1. L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

Art. 6 – Indipendenza

1. L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

Art. 7 – Dichiarazione di imparzialità e indipendenza

1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l'arbitro, quando accetta, deve rilasciare la

dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.

2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

Art. 8 - Svolgimento del procedimento

1. L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio. L'arbitro deve collaborare con la Segreteria della Camera Arbitrale e rispondere prontamente alle richieste da questa presentate.

Art. 9 – Comunicazioni unilaterali

1. L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale, alle altre parti e agli altri arbitri.

Art. 10 – Transazione

1. L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

Art. 11 - Deliberazione del lodo

1. L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale.

Art. 12 – Spese

1. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.

2. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

Art. 13 - Violazione del codice deontologico

1. L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.

ALLEGATO B

Tariffario

Valore della lite	Onorario CCIAA (importo al netto di IVA)	Onorario Arbitro (importo al netto di IVA)	Onorario Collegio Arbitrale (importo al netto di IVA)
fino a euro 25.000,00	300	1.000	2.400
da euro 25.00,01 a euro 50.000,00	600	1.200	3.300
da euro 50.000,01 a euro 100.000,00 (e indeterminabile)	900	2.100	5.400
da euro 100.000,01 a euro 250.000,00	1.500	3.800	9.000
da euro 250.00,01 a euro 500.000,00	2.000	4.800	12.000
da euro 500.00,01 a euro 800.000,00	3.000	6.000	15.000
da euro 800.00,01 a euro 1.000.000,00	4.000	7.000	18.000
da euro 1.000.000,01 a euro 2.500.000,00	5.000	10.000	24.000
da euro 2.500.00,01 a euro 5.000.000,00	5.500	15.000	30.000
oltre euro 5.000.000,01	8.000	15.000 + 1,1% della parte di valore della controversia che eccede i 5milioni di euro, fino ad un onorario massimo di 100mila euro	30.000,00 + 1,1% della parte di valore della controversia che eccede i 5milioni di euro, fino ad un onorario massimo di 240mila euro

Le tariffe sono al **netto di IVA** e di altri eventuali accessori di legge. **L'onorario+ della Camera è dovuto per parte. Gli atti del procedimento scontano l'imposta di bollo che la parte è obbligata ad assolvere**.

Il **Consiglio Arbitrale**, nel tenere conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza, **può incrementare o ridurre l'entità dell'onorario sino ad un massimo del 30% del relativo scaglione di riferimento**.

Le **tariffe del Ctu**, ove nominato, sono parametrate prendendo a riferimento **l'onorario del collegio arbitrale previsto per il valore della causa (anche se il procedimento è assegnato ad un arbitro unico)**. Tale **importo può** essere aumentato dalla Camera Arbitrale **sino al 50% dalla Camera Arbitrale per giustificati motivi**.